



FEDERICO FERRARIS

## La nuova disciplina della formazione di mediatori (civili) e formatori: “much ado about nothing”?

Lo scritto analizza la nuova e, per certi aspetti, complessa disciplina della formazione dei mediatori civili così come risultante dal d.m. 24 ottobre 2023, n. 150, mettendo in luce – oltre ai rinnovati requisiti per l’iscrizione all’albo dei mediatori (e dei formatori) – le anomalie e le criticità che la normativa solleva, non tralasciando di immaginare possibili soluzioni a problematiche che interessano, sin da subito, organismi di mediazione ed enti di formazione.

The article analyzes the renewed and, somehow, not-so-understandable rules devoted to the civil mediators’ training as provided by the ministerial decree 24 October 2023, n. 150, highlighting – in addition to the new requirements for the qualification of mediators (and trainers) – the main critical issues the legislation raises, trying to imagine tentative solutions to problems that immediately affect all the mediation and training providers.

Sommario: 1. La formazione dei mediatori civili e commerciali, ovvero l’anello debole di tutta la disciplina (previgente) della mediazione civile e commerciale; 2. La rinnovata formazione iniziale dei mediatori (generici ed esperti); 3. La rinnovata formazione continua dei mediatori (generici ed esperti); 4. La rinnovata formazione iniziale e continua dei formatori; 5. La disciplina transitoria; 5.1. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori generici “non iscritti”; 5.2. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori esperti “non iscritti”; 5.3. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori (generici ed esperti) “iscritti”; 5.4. Prescrizioni per i “già” formatori; 6. Norme transitorie per i responsabili degli organismi di mediazione e per i responsabili scientifici di enti di formazione; 7. Ulteriori questioni applicative; 8. Considerazioni conclusive.

### 1. La formazione dei mediatori civili e commerciali, ovvero l’anello debole di tutta la disciplina (previgente) della mediazione civile e commerciale

L’introduzione del nuovo procedimento uniforme di mediazione, avvenuta con d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, se pure ha avuto l’indubbio merito di rivoluzionare la cultura della gestione delle controversie – progressivamente introducendo una visione cooperativa e non solo competitiva nella risoluzione delle stesse – ha tuttavia rivelato sin da subito, come già in altre occasioni sottolineato<sup>1</sup>, un rilevante elemento di debolezza, ovvero il percorso formativo per tutti coloro che avessero ambito a rivestire il ruolo di mediatore (e, per certi aspetti, di formatore).

---

<sup>1</sup> In argomento sia consentito il rinvio a F. FERRARIS, *La mediazione in materia civile e commerciale: mera deflazione del contenzioso o nuova opportunità di risolvere i conflitti?*, in *Il coraggio di mediare*, a cura di F. Scaparro, C. Rodella e C. Vendramini, Milano, 2023, p. 400 ss.; ID., *Le ultime novità in materia di mediazione civile e commerciale*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 779 ss.; ID., *La nuova mediazione civile e commerciale*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 1462 ss.; ID., *La novellata mediazione civile e commerciale: luci ed ombre di un procedimento “revitalizzato”*, in *Contratti*, 2013, p. 951 ss.

In effetti, riprendendo l'ormai previgente disciplina, l'art. 18 d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 prevedeva testualmente – quanto a formazione iniziale dei mediatori – “l’istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica” (lett. f); nonché – quanto all’aggiornamento professionale (oggi formazione continua) – “la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione” (lett. g), cui si affiancava “la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti” (art. 4, comma 3, così come modificato dal d.m. 6 luglio 2011, n. 145).

Quanto poi ai formatori, la stessa norma affermava che questi avrebbero dovuto provare l’idoneità alla formazione, attestando: “per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere” nonché, quanto all’aggiornamento successivo, “di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio”. Tenendo conto che la (all’epoca) nuova mediazione contemplava (e tutt’ora contempla) numerosi casi di tentativi obbligatori in una eterogenea serie di materie dal gradiente anche molto specialistico, che spaziano dal condomino alle successioni, dai contratti bancari alla locazione, dalla responsabilità medica ai diritti reali<sup>2</sup>, ci si rendeva facilmente conto di come la formazione immaginata dal legislatore delegato (e per esso dal Ministero della Giustizia) non foss’altro che l’iniziale “imbastitura” di un percorso rimesso, nel migliore degli auspicii, alla buona volontà dei mediatori (e dei formatori), nonché alla consapevolezza che ben altri sforzi sarebbero richiesti per conoscere e gestire le diverse tecniche di mediazione, che – si ricorda – spaziano da specifiche capacità di percezione, ascolto e comunicazione, sino alla padronanza delle differenti forme di negoziazione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> V. l’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 nella versione originaria e nelle successive modifiche avvenute nel 2013 e nel 2022.

<sup>3</sup> In argomento cfr., ad es., R. FISHER, W. URY, R. PATTON, *L’arte del negoziato*, Milano, 2019.; M. DOTTI, M. PEREGO, *Dalla contesa all’intesa. Strategie vincenti in mediazione*, Milano, 2023; T. FRAGOMENI, [Surfando sul conflitto. Esercizi e tecniche per evitare la trappola del conflitto e migliorare le relazioni](#), Milano, 2016.

Non stupiva, dunque – cosa che peraltro veniva confermata anche dalle prime statistiche sulla mediazione civile elaborate dal Ministero<sup>4</sup> – che gran parte dei procedimenti attivati si concludessero negativamente, e ciò non soltanto per la mancata adesione della parte chiamata, ma anche per l’incapacità dei mediatori di oltrepassare la logica della transazione economica, atto che come noto comporta reciproche rinunce, per abbracciare prospettive di più ampio respiro, coinvolgendo persone e fatti magari non direttamente connessi nella fattispecie di causa, ma che avrebbero potuto ampliare il ventaglio delle possibili soluzioni alla lite.

Da tempo, quindi, si auspicava un intervento del legislatore su questo aspetto, idoneo a impattare in maniera significativa sulla mediazione e sulle sue prospettive future; sono occorsi, tuttavia, ben tredici anni prima che ci si accorgesse di dover porre rimedio ad una situazione che appariva ormai ingestibile, considerati gli elevati numeri di mediatori “formati” in circolazione<sup>5</sup>, dovuti anche ad una infelice disposizione inserita nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del fare), frutto di un evidente compromesso con la classe forense, la quale stabiliva che tutti gli avvocati iscritti all’albo sarebbero stati considerati mediatori “di diritto”, dunque senza obbligo della (pur minima) formazione sopra citata<sup>6</sup>.

Va peraltro già anticipato che le attese non sono state adeguatamente soddisfatte, essendo sì il Ministero, con il d.m. 24 ottobre 2023, n. 150 (attuativo del d.lgs. n. 149/2022, decreto che a sua volta abroga il precedente d.m. n. 180/2010) tornato sul punto per irrobustire la relativa disciplina, ma attraverso modalità e tempistiche, a parere di chi scrive, ancora lontane dall’assicurare quei requisiti di “serietà” ed efficienza” cui fa riferimento il novellato art. 16 *bis* del d.lgs. n. 28/2010.

## **2. La rinnovata formazione iniziale dei mediatori (generici ed esperti)**

Occorre preliminarmente ricordare come, ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto ministeriale, il quale nella sostanza conferma la struttura del precedente atto normativo che regolava la materia, nell’ambito del registro degli Organismi di Mediazione (di qui in avanti, OdM), siano essi pubblici o privati, vi sono tre diversi elenchi di mediatori, per i quali vigono regole in parte differenti: - Sez. A: elenco mediatori «generici»; - Sez. B: elenco mediatori esperti nella materia internazionale e nelle liti transfrontaliere; - Sez. C: elenco mediatori esperti in materia

---

<sup>4</sup> Consultabili al sito <https://webstat.giustizia.it/SitePages/StatisticheGiudiziarie/civile/-Mediazione%20Civile.aspx>.

<sup>5</sup> Ad oggi, più di 23.000: cfr. l’albo ministeriale dei mediatori, consultabile al sito <https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX>

<sup>6</sup> È pur vero che il Consiglio Nazionale Forense aveva tuttavia previsto uno specifico percorso per tali soggetti, ma si trattava, in ogni caso, di disposizioni (15 ore più un tirocinio) insufficienti a garantirne il necessario approfondimento; cfr. delibera CNF del 21 febbraio 2013, consultabile al sito [https://staticr.giuffre.it/DIRITTO\\_E\\_GIUSTIZIA/PP\\_PROF\\_-formazioneCNF\\_valerini\\_s.pdf](https://staticr.giuffre.it/DIRITTO_E_GIUSTIZIA/PP_PROF_-formazioneCNF_valerini_s.pdf).

consumeristica<sup>7</sup>. Tale distinzione si rivelerà essenziale per la diversa tipologia di formazione all'uopo prevista.

Ad un livello ancora generale, l'art. 8 d.m. n. 150/2023 stabilisce che gli interessati a intraprendere il percorso per divenire mediatore devono presentare apposita istanza ad un OdM previamente accreditato dal Ministero, la quale deve essere corredata: a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a, b e c; b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità<sup>8</sup>; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 23, ovvero il nuovo percorso formativo richiesto per poter chiedere l'iscrizione all'albo dei mediatori.

Già da quanto appena riportato emerge una rilevante novità rispetto al passato: l'accesso ai corsi di formazione è consentito (sia pur con regole parzialmente differenti) per i soli laureati c.d. magistrali o a ciclo unico (non solo in Giurisprudenza) e triennali (o di primo livello) purché iscritti ad albi/collegi professionali: pertanto, a differenza di quanto veniva previsto in precedenza, la sola laurea triennale non consente più di divenire mediatori civili<sup>9</sup>. Tale previsione si lascia apprezzare poiché, in qualche modo, consapevole della specializzazione che ormai viene di fatto richiesta ai mediatori (anche "generici"), cerca di "stringere le maglie di accesso" ad una professione cui per più di dieci anni hanno potuto accedere laureati di primo livello nelle materie più disparate, anche molto lontane da quelle per cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda (e che rappresentano, in percentuale, la maggior parte dei procedimenti attivati dall'introduzione del procedimento uniforme).

---

<sup>7</sup> A ciò va poi menzionata un'ulteriore sezione D, relativa – quanto agli OdM pubblici, all'elenco dei responsabili e dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito e, quanto agli OdM privati, all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.

<sup>8</sup> Tali requisiti, richiamati di continuo dal d.m. in esame, vengono qui di seguito riportati una volta per tutte: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del [Codice penale](#); c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'[articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale](#), per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'[articolo 20-bis, primo comma, numeri 1\), 2\) e 3\), del Codice penale](#), con la quale sono state altresì applicate pene accessorie; d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 335-bis del Codice di procedura penale](#); e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento (art. 4 d.m. n. 150/2023).

<sup>9</sup> V. art. 8, comma 3 lett. a) del precedente d.m. n. 180/2010, il quale indicava in "un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, (l'iscrizione) a un ordine o collegio professionale" i requisiti di qualificazione dei mediatori.

Purtroppo, tuttavia, l'efficacia della citata norma risulta indebolita dalla disciplina transitoria, che si analizzerà nei prosieguo, la quale – fors'anche consapevole che “il danno” ormai era già avvenuto e prevedere l'immediata espulsione di centinaia (se non migliaia) di mediatori già accreditati avrebbe sollevato ulteriori questioni e prevedibili contenziosi – permette a chi è già mediatore (pur con la sola laurea triennale e non iscritto ad albo/collegio professionale) di mantenere l'iscrizione con un'integrazione di formazione.

Ciò posto, e tornando ai legittimati a partecipare ai corsi di formazione, nel ricordare che il d.m. n. 150/2023 ripropone la nota suddivisione della stessa in due diversi momenti (teorico e pratico), occorre tuttavia ancora distinguere fra laureati magistrali (o a ciclo unico) in Giurisprudenza, da un lato, e laureati magistrali in altre discipline nonché triennali iscritti in albi/collegi professionali, da altro lato.

Quanto ai primi, che poi negli auspici del Ministero dovrebbero rappresentare la maggioranza degli interessati, l'art. 23 prescrive anzitutto che il percorso debba avere durata non inferiore alle 80 ore (prima erano 50), con massimo 40 partecipanti, di cui almeno 40 ore di teoria in presenza od *online* (in modalità sincrona, per non più dei tre quarti del totale), sui seguenti argomenti: a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto; b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali; c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti; d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice (tale argomento è peraltro riservato ai soli laureati non avvocati, così come specifica l'ultimo comma dell'art. 23); e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione; f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità; g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

La parte pratica, strutturata in laboratori e simulazioni, deve avere invece ad oggetto: a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica; b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione; c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa; d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale; e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa. Qui, ancor più che la disciplina relativa al momento teorico, la previsione appare senza dubbio maggiormente articolata rispetto alla previgente la quale, come noto, nulla diceva su contenuti e modalità delle sessioni pratiche<sup>10</sup>. Curioso, tuttavia, appare il fatto di aver posto uno speciale

---

<sup>10</sup> In effetti la precedente disposizione al riguardo (art. 18, comma 2, lett. f) d.m. n. 180/2010), si limitava a prevedere “corsi teorici e pratici” con oggetto le seguenti materie: “normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice,

accento sulla formulazione della proposta (c.d. mediazione valutativa – elemento, questo, che si vedrà essere spesso richiamato dal decreto attuativo), quando già con la riforma del 2013 l’art. 1 d.lgs. n. 28/2010 era stato modificato nel senso di preferire un procedimento di tipo facilitativo, nella consapevolezza sia delle difficoltà oggettive di formulare una proposta – che fra l’altro non faccia menzione di quanto appreso nelle c.d. sessioni separate –, ma anche nella maggior efficacia e stabilità di un accordo raggiunto fra le parti, in autonomia, con il semplice ausilio di un mediatore “catalizzatore” dei reciproci interessi<sup>11</sup>.

Così come in passato viene infine prevista una fase di valutazione, tanto teorica che pratica, nonché un successivo percorso di tirocinio supervisionato: al riguardo, l’art. 23, comma 2, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a 4 ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore (ancora una volta l’accento viene contraddittoriamente posto sulla proposta di mediazione), mentre il comma 1 ult. parte richiede un successivo tirocinio da svolgersi tramite la partecipazione, con affiancamento a mediatori già debitamente formati e operativi, a non meno di 10 mediazioni purché si siano svolte in maniera effettiva, ovvero con adesione della parte invitata.

Quanto, invece, ai laureati magistrali in altre discipline e ai “triennalisti” iscritti, viene richiesto un supplemento di formazione in aggiunta a quella appena esaminata (del resto, la norma è qui piuttosto chiara laddove specifica – art. 23, comma 6 – che il richiedente “oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5” documenta lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7) all’evidenza per colmare (anche se appare piuttosto irrealistico che ciò possa avvenire nel monte ore prescritto) le lacune giuridiche che tali soggetti inevitabilmente posseggono. In effetti, per essi si prescrive un ulteriore corso di “approfondimento giuridico” non minore di 14 ore tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1 (ovvero la laurea magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza), nonché un’altra prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell’attività di mediatore.

Tutto quanto appena delineato vale per la nuova formazione dei mediatori c.d. “generici”, ovvero non specializzati in materia internazionale o di consumo (di cui alle sez. B e C dell’art. 3 d.m. n. 150/2023). Per questi ultimi – ciò che costituisce una novità rispetto al decreto previgente, che nulla prevedeva per essi se non la formazione di apposite liste – la nuova disciplina (art. 25) stabilisce un percorso ulteriore rispetto a quello “base”, che deve comunque

---

efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore”.

<sup>11</sup> In argomento sia consentito il riferimento a F. FERRARIS, *La nuova mediazione*, cit., p. 1462 ss.



essere stato svolto e superato<sup>12</sup>, di durata non inferiore a 10 ore, articolato in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. Anche in questo caso, inoltre, la norma specifica le materie oggetto tanto della parte teorica che pratica, le quali spaziano dalla disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore, alla tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore, ai diritti e alle tutele in materia di liti transfrontaliere. Non poteva, infine, mancare un momento valutativo conclusivo, in relazione al quale tuttavia la legge lascia gli enti di formazione liberi di definire le relative modalità, limitandosi a precisare che “all’esito del corso è prevista una prova finale di valutazione” delle conoscenze acquisite.

### **3. La rinnovata formazione continua dei mediatori (generici ed esperti)**

Nella consapevolezza dell’insufficienza del solo percorso di base e della particolare “professionalità” del mediatore, la quale non si acquisisce con il solo studio ma soprattutto con la sperimentazione concreta delle tecniche negoziali a casi concreti, il d.m. n. 150/2023 interviene anche sugli *step* successivi all’iscrizione all’albo, in precedenza “liquidati” in maniera assai sbrigativa con la “previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione” (art 18, comma 2 lett. g) d.m. n. 180/2010), valevole tanto per i mediatori generici che per quelli esperti.

Oggi, anzitutto, non si parla più di aggiornamento ma di “formazione continua” – riecheggiando così la prassi oramai acquisita da tutte le professioni intellettuali (si pensi all’avvocatura ma anche, ad es., alla professione medica) le quali tutte richiedono il conseguimento di crediti formativi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo – espressione che, a nostro avviso, ben si concilia con i caratteri della figura in esame, da sempre considerata una professione “di secondo grado” che si affianca – giovandosi della relativa esperienza – all’attività principale del mediatore; in aggiunta, l’approccio e la gestione di ogni conflitto rivela spesso nuove problematiche e consente una opportuna rimodulazione delle tecniche di base, le quali in tal modo si arricchiscono e assumono maggior efficacia in misura proporzionale al numero e alla tipologia di vicende che il mediatore è chiamato a gestire.

E così, per quanto attiene ai mediatori generici, l’art. 24 richiede almeno 18 ore di formazione nel biennio, articolate in momenti teorici (in presenza o *online*) e pratici (in presenza, comprendenti attività laboratoriali) sulle stesse materie previste per la formazione di base. In questo caso, peraltro, non si specifica quanta parte debba essere dedicata alla formazione

---

<sup>12</sup> L’art. 25, dedicato alla formazione iniziale dei mediatori esperti, espressamente stabilisce che essa debba seguire “lo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”, ovvero la formazione di base.

teorica (verosimilmente e auspicabilmente poca) e, in quest'ambito, quante di queste ore possano essere somministrate *online*. Lascia tuttavia perplessi che il monte ore totale richiesto sia rimasto immutato rispetto al passato, ciò che porta ad immaginare che molti enti tenderanno a "liquidare" l'incombenza in uno – massimo due – fine settimana di lezioni concentrate, le quali poco o nulla aggiungono alla professionalità del singolo mediatore. In aggiunta, si segnala come la nuova norma abbia espunto il c.d. tirocinio assistito, inserito nell'art. 18 d.m. 180/2010 dal d.m. 6 luglio 2011, n. 145, il quale richiedeva "la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti", e che avrebbe invece consentito ai mediatori appena formati di osservare "sul campo" il diverso dipanarsi di ogni mediazione e i corretti tempi e modi di utilizzo delle tecniche comunicative e negoziali acquisite.

Le perplessità maggiori sorgono poi da quanto previsto per la formazione continua dei mediatori esperti: in questo caso, infatti, l'art. 25, ult. comma, se da una parte stabilisce che ad essi venga dedicato, sempre nel biennio successivo all'iscrizione all'albo, uno specifico corso, che potrà essere erogato tanto in presenza quanto *online*, avente ad oggetto le stesse materie della formazione specialistica viste poco fa (dunque liti internazionali e tutela del consumatore), da altra parte chiarisce che esso debba avere la durata di ben (!) 4 ore, peraltro in questo caso – a differenza della formazione di base dei mediatori esperti – senza richiamare le norme sulla formazione continua dei mediatori generici. Pertanto, secondo il Ministero, sarebbero sufficienti 4 sole ore nel biennio a garantire la necessaria preparazione di mediatori "esperti" – a fronte di 18 ore richieste ai mediatori generici – ciò che a chi scrive appare quantomeno singolare.

#### **4. La rinnovata formazione iniziale e continua dei formatori**

Passando ora al regime dei formatori, occorre in primo luogo segnalare come i relativi elenchi risultino arricchiti di una figura: mentre, in passato, esisteva il solo formatore "generico"<sup>13</sup>, oggi l'art. 10 prescrive – in analogia con quanto disposto per i mediatori – una nuova sez. B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e in relazione a controversie transfrontaliere.

Ciò premesso, colui che intenda richiedere l'iscrizione nell'albo formatori, oltre ai già menzionati requisiti di onorabilità (analoghi a quelli previsti per i mediatori) è oggi chiamato a certificare il possesso dei seguenti requisiti, indicati nell'art. 26 (che, forse non del tutto correttamente, parla di "formazione iniziale" dei formatori, quando all'evidenza si tratta di requisiti che gli interessati debbono già possedere al momento della richiesta di iscrizione): a)

---

<sup>13</sup> V. l'art. 17, comma 3, d.m. n. 180/2010, il quale prevedeva due sole sezioni: "sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici".



il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico (dunque non necessariamente la laurea in Giurisprudenza); b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale; c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici; d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'aver svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera c). Quest'ultima precisazione, la quale forse avrebbe trovato maggior giustificazione nell'ambito del regime transitorio, si pone all'evidenza come vera e propria clausola di salvezza per chi, al momento dell'entrata in vigore del d.m. n. 150/2023, era già iscritto all'albo dei formatori, consentendogli in tal modo di far valere la pregressa esperienza didattica al fine del mantenimento dell'iscrizione.

A questo punto il percorso si divide, in ossequio a quanto già accadeva in passato, tra chi ambisce a conseguire la qualifica di formatore teorico oppure pratico (o entrambe).

Invero, quanto al primo, oltre ai citati requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c) (ovvero mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie). Ci si domanda come debba intendersi il carattere della "scientificità" degli scritti, ciò che peraltro pare possa essere risolto *a contrario* riprendendo la sfortunata circolare ministeriale 5 aprile 2023, emanata nelle more della promulgazione del d.m. 150/2023 (e che, nelle intenzioni del Ministero – considerato l'ormai inevitabile ritardo con cui sarebbe stato pubblicato il decreto attuativo rispetto alla data prefissata dal decreto delegato n. 149/2022 – avrebbe, non si sa come, trattandosi di normativa secondaria, "anticipato" i contenuti del medesimo<sup>14</sup>), la quale riteneva tali i soli scritti pubblicati su riviste scientifiche secondo la classificazione ANVUR di area 12 (Diritto), con esclusione dunque di tutte le altre forme di pubblicazioni, fossero esse monografie, manuali, contributi in volume ecc. Ebbene, la revoca quasi immediata di tale circolare lascerebbe intendere il ripristino delle regole originarie, ovvero la sufficienza di un codice ISBN

---

<sup>14</sup> Tale circolare – consultabile al sito [https://www.adrintesa.it/wp-content/uploads/2023/04/Circolare\\_Mediazione\\_5\\_Aprile\\_2023.pdf](https://www.adrintesa.it/wp-content/uploads/2023/04/Circolare_Mediazione_5_Aprile_2023.pdf) – stabiliva, al riguardo, che "in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione, nell'approssimarsi della scadenza del termine previsto dall'articolo 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare quali requisiti, sinora non previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l'iscrizione rispettivamente nell'apposito registro ed elenco". Non è un caso che la predetta iniziativa abbia avuto vita molto breve – circa una settimana – prima di essere revocata dallo stesso ufficio ministeriale, anche grazie alla corale sollecitazione degli OdM in relazione ai requisiti particolarmente stringenti ivi prescritti (e assai poco adatti allo scopo, essendo questi nella sostanza stati "mutuati" dalle regole ANVUR relative alle pubblicazioni valide per conseguire l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario!).

(o ISSN per le riviste) abbinato alla pubblicazione a garantire la validità della medesima ai fini dell'iscrizione all'albo.

Per divenire formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente deve invece attestare l'esperienza, maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in procedure di mediazione cui abbia aderito la parte invitata. Qui si segnala la novità relativa alla pregressa esperienza del mediatore, prima limitata a soli 3 procedimenti e oggi (giustamente) ampliata ad almeno 10 mediazioni effettive. Altro elemento di (parziale) discontinuità con la previgente disciplina attiene poi alla formazione continua dei formatori: se prima si prevedeva semplicemente l'obbligo di impegnarsi a partecipare in qualità di discente (presso i medesimi enti di formazione, di qui in avanti denominati EdF) ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio (art. 18, comma 3 lett. a) d.m. n. 180/2010), oggi a tale aspetto è dedicato un autonomo articolo (27) del decreto in esame in cui, se si ha cura di meglio specificare oggetto della formazione continua dei formatori (le materie sono quelle della "formazione" iniziale – quindi, di nuovo, mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie) e modalità di erogazione del corso (teoria in presenza o *online*; pratica in presenza, sebbene non sia specificata la proporzione), tuttavia ci si aspettava un po' più di coraggio da parte del Ministero, che ha esteso la formazione di ben (!) 2 ore (quindi 18 in totale nel biennio), rispetto alle 16 originarie.

Nulla poi si dice in relazione all'iscrizione dei formatori esperti per cui pure, come sopra osservato, è prevista una specifica sezione. Trattandosi di tematiche specialistiche – ricordiamolo ancora una volta, materia internazionale e di consumo – ci saremmo aspettati, al pari dei mediatori esperti, una disciplina speciale per l'accreditamento, di cui invece (e inespiegabilmente) non c'è traccia. In attesa di un chiarimento dal Ministero, gli EdF dovranno evidentemente orientarsi a canoni oggettivi che permettano di rilevare le effettive competenze specialistiche del formatore, tenuto conto del *curriculum* professionale da questi presentato (e, direi, quantomeno per i formatori internazionali, in analogia con quanto previsto per i mediatori della medesima categoria, dell'attestazione di conoscenze linguistiche con certificazione non inferiore al livello B2: v. art. 8 comma 3).

Un discorso a parte merita poi il responsabile scientifico, figura di garanzia che, nelle intenzioni, dovrebbe assicurare la serietà dei percorsi formativi erogati dall'EdF e, con essi, la qualità del servizio-mediazione erogato, elemento quest'ultimo su cui la stessa direttiva europea n. 52/2008 si era all'epoca debitamente spesa<sup>15</sup>. Tale ruolo era naturalmente già

---

<sup>15</sup> V. l'art. 4 Dir. n. 2008/52/CE, rubricato "Qualità della mediazione", secondo cui "1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione. 2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale

contemplato nel d.m. n. 180/2010, sebbene in modo piuttosto generico e suscettibile di più o meno stringenti interpretazioni<sup>16</sup>. Oggi a questa figura è dedicato l'art. 11 comma 3, lett. a), ove si prescrive "la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo *curriculum* nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche". Da una parte, dunque, si richiede agli EdF l'individuazione di soggetti realmente riconosciuti nel settore degli A.D.R., requisito che certamente costituisce un passo in avanti rispetto alla previgente disciplina; desta tuttavia perplessità la specificazione secondo cui tali soggetti debbano dimostrare "esperienza pratica e professionale" nell'ambito di mediazione, conciliazione e risoluzione delle controversie: invero, se si sta parlando di responsabili "scientifici", i quali dunque debbono elaborare e supervisionare le diverse attività formative dell'ente, non si capisce come mai vengano richieste documentate esperienze pratiche e professionali, che troverebbero invece maggior giustificazione se accompagnate all'identificazione del responsabile di ODM.

In effetti, solo in relazione a questa figura, come si avrà modo di osservare in seguito, le nuove norme richiedono espressamente che esso posseda la qualifica di mediatore<sup>17</sup>, ciò che fa ritenere che la differente dizione della disposizione in commento sia di più ampio respiro e si riferisca (non solamente a chi ha esperienza di mediazione "sul terreno" ma anche) a chi abbia maturato *aliunde* specifiche competenze (tramite ad es, attività – pluriennale – di formazione a professionisti; ricerca empirica nell'ambito di progetti europei dedicati ai diversi temi degli A.D.R.; ma anche, volendo, la partecipazione o la presidenza di collegi arbitrali; escluderei invece la semplice professione forense che, di per sé, non certifica *ex se* la padronanza di raffinate tecniche negoziali) in materia. Ragionando *a contrario*, fra l'altro, si correrebbe il rischio di dover espungere personalità particolarmente qualificate (penso, ad es., ai professori universitari) da un ruolo che ben si concilierebbe con le attività di questi, solo perché magari hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all'Università e, paradossalmente (nella prospettiva considerata), a ricerca e formazione.

---

e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti".

<sup>16</sup> V. l'art. 18, comma 2, lett. i), secondo cui era richiesta "l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento".

<sup>17</sup> V. l'art. 6, comma 1 lett. e) d.m. n. 150/2023.

## 5. La disciplina transitoria

Il Capo VII, e in particolare gli artt. 42-43, sono dedicati alla delicata fase transitoria per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023, risultavano già iscritti all'albo mediatori e/o formatori. Non a caso si è deciso di utilizzare il predetto aggettivo per descrivere il regime transitorio, posto che, come già osservato in precedenza, nei 13 anni di operatività della mediazione – al netto della breve stasi seguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 – anche grazie alla riforma del 2013 i mediatori (e i formatori) certificati secondo i “crismi” ministeriali sono divenuti parecchie migliaia<sup>18</sup> e non si poteva certo immaginare di cancellare tutto il pregresso con un semplice tratto di penna.

Pertanto, in coerenza con le differenti tipologie di mediatori previsti dall'abrogato d.m. n. 180/2010, la legge si preoccupa di definire i requisiti per “regolarizzare” la posizione: - dei “già” mediatori generici non iscritti ad albo/collegio professionale; - dei “già” mediatori esperti non iscritti ad albo/collegio professionale; - nonché, infine, dei “già” mediatori (generici ed esperti) iscritti ad albo/collegio professionale.

Per ciascuna di queste figure vengono previste integrazioni di formazione, in parte differenti, che si analizzeranno qui di seguito.

### 5.1. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori generici “non iscritti”

Incominciando dai primi, l'art. 42, comma 2, d.m. n. 150/2023 stabilisce che gli OdM – i quali abbiano avuto cura di presentare entro lo scorso 30 aprile 2023 istanza (potremmo dire, “prenotativa”) per il mantenimento dell'iscrizione nel registro ministeriale<sup>19</sup>, devono attestare, per ciascun mediatore, nel termine di 9 mesi dall'entrata in vigore del d.m. n. 150/2023 (dunque, entro il 15 agosto 2024): a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) (ovvero, i requisiti di onorabilità); b) il conseguimento della laurea triennale (i mediatori in possesso della sola laurea di primo livello, come anticipato, possono quindi continuare a svolgere la professione di mediatore) o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1 (la laurea magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza); c) lo svolgimento di un ulteriore corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1 (dedicato alla formazione continua dei mediatori generici e per la cui trattazione si rimanda al precedente §3), di durata non inferiore a 10 ore (*id est*, l'integrazione di formazione richiesta in aggiunta al corso base all'epoca frequentato); d) un ulteriore corso di aggiornamento sulla riforma Cartabia (in questo caso tuttavia non sono specificate le ore), con particolare riferimento ai temi degli incentivi fiscali, al patrocinio a spese dello Stato e ai contenuti del d.m. n. 150 (quest'ultima previsione è prevista dal comma 7).

---

<sup>18</sup> V. la precedente nt. 5.

<sup>19</sup> Cfr. l'art. 42, comma 1, d.m. n. 150/2023.

Qualche problema solleva il successivo comma 3, tecnicamente dedicato ai “già” mediatori esperti non iscritti, il quale tuttavia presenta un *incipit* identico al comma 2 (“Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010”): qualora si optasse per una interpretazione letterale della norma ciò vorrebbe dire che anche i “già” mediatori generici debbano provvedere ad una integrazione di formazione specialistica nelle materie del consumo e internazionali, ciò che tuttavia appare *prima facie* irrazionale e, probabilmente, frutto di un mero rifiuto dell’ufficio legislativo ministeriale<sup>20</sup>.

Si segnala, infine, che lo svolgimento dei menzionati corsi equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 15 per il biennio con scadenza al 31 dicembre 2025 (art. 42, ult. comma).

### **5.2. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori esperti “non iscritti”**

Quanto ai “già” mediatori esperti non iscritti, il comma 3 dell’art. 42 afferma che per coloro i quali intendano mantenere tale *status* l’organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2 (pertanto l’integrazione di formazione “di base” è comunque necessaria), lo svolgimento di uno specifico corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 25, comma 3 (dedicato alla formazione continua dei mediatori esperti), di durata non inferiore a 4 ore.

Anche per essi va poi aggiunto il modulo sulla riforma Cartabia e i suoi caratteri, così come vale la prescrizione secondo cui tale percorso (integrazione di base, specifica e corso su riforma) è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento biennale.

### **5.3. Prescrizioni riguardanti i “già” mediatori (generici ed esperti) “iscritti”**

Venendo, infine, ai “già” mediatori (generici ed esperti) iscritti, l’art. 42, comma 4 richiede: a) per tutti i mediatori gli ormai noti requisiti di onorabilità; b) per i mediatori inseriti nella sezione A, ovvero “generici”, l’eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1 (e sull’aggettivo “eventuale”, in combinazione con la successiva “o”, si può sviluppare un ragionamento il quale, a seconda della direzione che si intende assumere, porta a diverse conseguenze per particolari categorie di mediatori, quali ad es. i geometri: sul punto tuttavia cfr. *infra*, §7); c) sempre per i mediatori generici, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l’articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a 10 ore; d) per i mediatori esperti, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto

---

<sup>20</sup> In effetti, il successivo comma 4, lett. d), dedicato ai mediatori “iscritti”, riserva la formazione specialistica solo ai mediatori esperti in materia di consumo e internazionale.

corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a 4 ore. Anche in sede di transitorio, dunque, riemerge la questione già affrontata in precedenza e relativa all'entità della formazione dei mediatori esperti: in effetti, pure in questo caso la norma non richiama la formazione integrativa "di base" richiesta ai mediatori generici, ma struttura solo un percorso più ridotto (4 ore) per coloro cui è richiesta una competenza più specifica (in ambito consumeristico e internazionale).

In ogni caso, è importante ricordarlo, non viene richiamato né il modulo sulla riforma Cartabia, il quale pertanto non è obbligatorio, né curiosamente, il fatto che tali percorsi comportano l'assolvimento dell'obbligo di formazione biennale. Pertanto, mentre un "già" mediatore generico o esperto non iscritto potrà valersi dell'abbuono di cui al comma 8, lo stesso non può predicarsi ad avvocati, commercialisti (e ad ogni altra professione regolamentata), cui non sarà consentito quindi computare le ore integrative di formazione nell'aggiornamento biennale richiesto. Resta da capire il perché di tale differenza di trattamento, tenuto anche conto che, solo considerando gli avvocati (ma il discorso può valere anche per altre categorie), questi hanno già un obbligo formativo autonomo ulteriore a quello in esame e che, forse, per questo solo motivo, più dei mediatori non iscritti avrebbero diritto di giovare del vantaggio (perché di questo si tratta, a nostro avviso) previsto dall'ultimo comma dell'art. 42.

#### **5.4. Prescrizioni per i "già" formatori**

Il regime transitorio si occupa, naturalmente, anche di chi risultava già formatore al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme. Al riguardo, sempre l'art. 42, commi 6 e 7, specifica che l'EdF deve attestare, per ciascun formatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 4 (onorabilità); b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1 (relativo alla formazione continua dei formatori), di durata non inferiore a 10 ore, corso che, come per i "già" mediatori generici ed esperti ma non per gli "iscritti", rileva ai fini della formazione continua biennale; importante risulta poi la specificazione della successiva lett. d), secondo cui quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno 16 ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1 (ovvero il 15 agosto 2024): pertanto, come si accennava in precedenza, i formatori già accreditati ma non in possesso di laurea (magistrale o triennale) possono mantenere l'iscrizione se dimostrano di aver svolto attività di docenza negli ultimi tre anni.

Anche per i formatori è, infine, prevista la somministrazione dell'ulteriore modulo sulla riforma Cartabia.

## **6. Norme transitorie per i responsabili degli organismi di mediazione e per i responsabili scientifici di enti di formazione**

Specifiche prescrizioni transitorie sono infine dettate per i responsabili degli OdM e per i responsabili scientifici degli EdF.

Quanto ai primi occorre però una precisazione importante: mentre il previgente d.m. n. 180/2010 non disciplinava in modo dettagliato la figura, limitandosi a richiamarla in relazione a determinate incombenze<sup>21</sup>, oggi si prevede espressamente che questi debba rivestire la qualifica di mediatore (secondo le nuove disposizioni sulla formazione) (art. 6, comma 1 lett. e) d.m. n. 150/2023), con tutto ciò che comporta in termini di requisiti per poter assumere l'incarico: da qui la necessità di prevedere apposite norme transitorie per coloro che, al momento dell'entrata in vigore del d.m. 150/2023, risultavano già responsabili di OdM.

Anche in questo caso il decreto distingue fra responsabili non iscritti ad albi/collegi professionali e responsabili iscritti: quanto ai primi, l'art. 43 comma 1 richiede: a) i noti requisiti di onorabilità; b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, ciò che dovrebbe quindi comportare che una laurea – sia essa di primo livello ovvero magistrale o di secondo livello – risulti essenziale per il ruolo; c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del decreto, sebbene sia possibile conseguire il titolo *ex art. 23*, se sprovvisti alla data di entrata in vigore del d.m. 150, entro i successivi 9 mesi (v. art. 43 comma 3).

Quanto ai secondi, l'art. 43 comma 3 prescrive, oltre ai canoni di onorabilità (lett. a): b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto (ma anche in questo caso è possibile conseguire il titolo *ex art. 23*, se sprovvisti alla data di entrata in vigore del d.m. n. 150); c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale: da notare, viene grossomodo utilizzata la stessa formula per i “già” mediatori iscritti, la cui interpretazione potrebbe condurre tanto ad

---

<sup>21</sup> V. ad es., l'art. 7 comma 1: 1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo; l'art. 7, comma 5 lett. b): che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento; l'art. 7, comma 6: 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata; l'art. 8, comma 2: 2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo; l'art. 8 comma 3: 3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.



escludere coloro che non posseggano almeno la laurea di primo livello che a mantenere anche chi sia sprovvisto di laurea (e sulla quale si tornerà nel successivo §7).

Passando ai responsabili scientifici, già si è detto dei nuovi requisiti richiesti a chi intende ricoprire questo ruolo; ebbene, nelle transitorie ci si attendeva un qualche compromesso tra la previgente disciplina e quella attuale (del resto, questo sarebbe lo scopo di tali disposizioni), e tuttavia, piuttosto sorprendentemente, l'art. 43, ult. comma afferma *inter alia* che gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico trasmettono al responsabile del registro il *curriculum* nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze. Dunque, viene ripresa la stessa formula prevista nell'art. 11 comma 3 lett. a), vanificando così ogni idea di "regime transitorio" per questa figura, la quale dovrà obbligatoriamente soddisfare sin da subito (o quantomeno entro il 15 agosto 2024) i nuovi requisiti anche se previamente "certificata" alla data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023.

## **7. Ulteriori questioni applicative**

Se, dunque, quella appena tratteggiata rappresenta la nuova formazione prevista dal Ministero, numerose questioni applicative sorgono già ad una prima lettura. Di alcune si è fatto cenno in precedenza – ad es., il fatto che al mediatore esperto sia richiesta meno formazione continua (art. 25), così come meno formazione integrativa (art. 42), rispetto al mediatore generico; la apparente necessità di formazione integrativa specialistica anche per i mediatori generici; i nuovi requisiti del responsabile scientifico degli enti di formazione –; altre, invece, saranno oggetto di trattazione in questa sede.

Una di esse attiene al modulo integrativo sulla riforma Cartabia, che la legge riserva a tutti i mediatori non iscritti. Se la predetta disposizione (art. 42, ult. comma) assume significato quando predicata alla classe forense, la quale si è dovuta cimentare sin da subito con le novità della riforma (non solo nel settore degli A.D.R.) a partire dal 1° marzo 2023, lo stesso non può dirsi per le altre categorie professionali – penso, ad es., a commercialisti, psicologi, ingegneri, ecc. – le quali, se già non possedevano particolari conoscenze sul funzionamento della mediazione civile e sui suoi rapporti con il processo, di certo necessiterebbero di un *surplus* di formazione su questi temi, specialmente dopo una riforma di ampio respiro come quella di cui al d.lgs. n. 149/2022, ciò che invece non è obbligatorio poiché mediatori "iscritti". È dunque auspicabile che gli EdF, nell'ambito della propria autonomia, decidano di dedicare adeguati spazi a questi aspetti anche per chi – pur iscritto ad albo/collegio professionale – non svolge la professione di avvocato.

Sempre rimanendo nell'ambito del transitorio e dei mediatori iscritti, emerge poi il problema dei geometri-mediatori, categoria che, come noto, non necessita di laurea per iscriversi nel

relativo collegio professionale. Qui occorre, all'evidenza, interrogarsi sul significato della (già più volte menzionata) formula utilizzata dal Ministero – la quale costituisce un requisito per il mantenimento dell'iscrizione – "(...) l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'art. 23, comma 1" (= laurea magistrale) (art. 42, comma 4 lett. b). In effetti, qualora la combinazione di "eventuale" e "o" si intenda come necessità che i mediatori iscritti posseggano una laurea (sia essa di primo livello che magistrale o di secondo livello), allora ciò comporterebbe la conseguente eliminazione dall'albo dei mediatori dell'intera categoria in esame.

E però, a noi questa soluzione pare sin troppo semplicistica, tenuto conto di altre disposizioni, all'interno del medesimo d.m. n. 150/2023, le quali invece paiono molto più perentorie laddove richiedono la laurea come requisito indispensabile per l'iscrizione all'albo dei mediatori. Così è, ad es., per l'art. 42, comma 6 lett. b) (disciplina transitoria formatori), la quale richiede "l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale"; ma anche, a ben vedere, per l'art. 43, comma 1 lett. b) (disciplina transitoria responsabili OdM non iscritti ad albo/collegio professionale), che a sua volta prescrive "il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1". Quest'ultimo caso, anzi, appare a nostro avviso risolutivo poiché invece, per i responsabili di OdM iscritti, come sopra osservato, si utilizza la medesima formulazione della disposizione qui in commento: non avrebbe dunque molto senso interpretare allo stesso modo (= necessità della laurea) due dizioni in parte diverse fra loro (art. 43, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c), chiamate a regolamentare in maniera verosimilmente differente i regimi transitori dei responsabili di OdM iscritti da coloro che invece non lo sono.

Qualora, poi, si optasse per l'interpretazione sopra indicata, ciò condurrebbe alla paradossale situazione per cui un geometra "già" mediatore non potrebbe restare tale, mentre un collega anche formatore potrebbe continuare a svolgere il suo incarico (di formatore), dal momento che, come si ricorderà, l'art. 42, comma 6 lett. d) afferma che "quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno 16 ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1".

Pertanto, a nostro avviso, parrebbe più accettabile una lettura che salvaguardi la categoria in esame, tenuto anche conto dell'esperienza maturata sul campo dalla categoria e dei numerosi esempi "virtuosi" di OdM gestiti da geometri<sup>22</sup>; resta in ogni caso il fatto che la formula utilizzata appare ambigua e, probabilmente, bisognosa di un chiarimento dal Ministero.

---

<sup>22</sup> Uno fra tutti, l'OdM costituito da GeoCam, Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori, per il quale si rimanda al sito <https://www.geo-cam.it/>.

Altra questione che però sembra di più facile soluzione attiene, sempre tenuto conto del transitorio, ai formatori operanti alla data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023. Invero, come sappiamo ai nuovi formatori (teorici) è oggi richiesta – in realtà anche dalla previgente disciplina – la pubblicazione, nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione, di almeno 3 contributi scientifici nelle materie della mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie: *quid iuris* per tutti coloro che avevano già all’epoca della vigenza del d.m. n. 180/2010 il possesso di tali requisiti e per i quali nulla si dice in proposito? Ci si chiede, in alte parole, se i medesimi formatori debbano attestare di aver pubblicato ancora – e segnatamente nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del d.m. n. 150/2023 – oppure se sia sufficiente, come a noi pare, la previa sottomissione di contributi scientifici all’atto della prima iscrizione. Del resto, le disposizioni transitorie non si esprimono su questo punto ed è ragionevole orientarsi nel senso che non sia necessario provvedere ad attestare ulteriori pubblicazioni in materia (il discorso pare più semplice per i formatori pratici, posto che le dieci mediazioni svolte – prima erano tre – sarebbero verosimilmente di fatto acquisite negli anni in cui il mediatore ha operato all’interno dell’OdM).

Ancora in tema di attestazioni si richiama infine l’art. 15, comma 1, d.m. n. 150/2023, il quale richiede che gli OdM e gli EdF, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestino l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli artt. 24, 25, comma 3 e 27 (rispettivamente, formazione continua mediatori generici, esperti e formatori). Tale norma appare più dettagliata della precedente, la quale precisava soltanto che “l’organismo iscritto [era] obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori” (art. 8, comma 1, d.m. n. 180/2010). Alla luce della maggior specificità dell’onere di comunicazione, in molti si sono domandati se OdM e EdF debbano certificare l’assolvimento dei predetti obblighi per tutti i bienni in cui il mediatore/formatore è stato iscritto o solo relativamente al biennio in cui è entrato in vigore il nuovo d.m. n. 150/2023.

A nostro avviso, tenuto conto della novità della disciplina della comunicazione e dell’assenza di disposizioni nel transitorio, sembra potersi concludere che l’obbligo di cui si discute sia relativo soltanto all’ultimo biennio (*id est*, quello iniziato dal mediatore/formatore e in cui è entrata in vigore la nuova regola)<sup>23</sup>, sebbene sia prudente per l’OdM o l’EdF verificare e tenere documentazione anche dei bienni precedenti, posto che un obbligo (pur più generico) in tal senso vigeva comunque anche prima del d.m. n. 150/2023 e potrebbe anche accadere che il

---

<sup>23</sup> Ciò che, tra l’altro, verrebbe confermato dalla precisazione, sempre all’interno dell’art. 15, comma 1, secondo cui per gli organismi ed enti iscritti dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di trasmissione è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.

responsabile del registro richiasta idonea documentazione che attesti la continuità nel tempo della formazione degli iscritti ad OdM ed EdF.

## 8. Considerazioni conclusive

È ovviamente ancora troppo presto per avventurarsi in bilanci e previsioni sull'impatto della rinnovata formazione sulla mediazione e sulle sue prospettive future. Quel che è certo, come già più volte evidenziato, è che si tratta di un elemento cruciale per garantire il consolidamento di una vera e propria cultura per la mediazione<sup>24</sup> di cui il nostro Paese, forse più di altri in Europa, ha particolare bisogno: la stessa idea di giustizia complementare, ben raffigurata dalle parole dell'ex Ministro della Giustizia Cartabia<sup>25</sup>, verrebbe irrimediabilmente compromessa se il procedimento fosse amministrato in modo approssimativo e lontano dagli *standards* minimi di qualità.

E tuttavia si può già confrontare la nuova disciplina in esame con l'altrettanto rimodellata formazione del mediatore familiare, figura che per la prima volta trova una specifica ed autonoma regolamentazione legislativa, essendo tale percorso sino alla riforma del 2022 soltanto menzionato da alcune disposizioni codicistiche ma lasciato, nel suo concreto dipanarsi, alle prassi elaborate dai diversi organismi (spesso) privati che si occupavano di gestire la mediazione familiare così come dalle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale (quali, ad es., AIMEF e SIMeF). Ebbene, il nuovo d.m. 27 ottobre 2023, n. 151, rubricato "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare", all'art. 5 prescrive un percorso di formazione piuttosto "robusto": invero, quanto al momento iniziale, il comma 3 prevede, *inter alia*, "a) non meno di 240 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona; b) non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare; c) un esame finale comprendente: 1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («*role playing*»); 3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi della lett. b)".

---

<sup>24</sup> Sia consentito il rinvio a F. DANOVÌ, F. FERRARIS, *La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*, Milano, 2013.

<sup>25</sup> Secondo la quale "è tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e strumenti di mediazione" in prospettiva sinergica, tenendo presente che "questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che tengono conto delle relazioni sociali coinvolte, risanano lacerazioni e stemperano le tensioni sociali"; si veda al riguardo la relazione della Ministra Marta Cartabia sulle linee programmatiche della riforma alle commissioni giustizia di Camera e Senato del 15 e 18 Marzo 2021.

In relazione, poi, alla formazione, continua, la cui cadenza è annuale, essa consiste in corsi di almeno 10 ore nelle materie di cui al comma 5<sup>26</sup>, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici.

Quanto appena esposto, a nostro avviso, è sufficiente a svelare tutta la debolezza del percorso formativo previsto per i mediatori civili e commerciali; spiace constatare che la nuova riforma, pur presentando profili innovatori da tempo auspicati nell'ambito della disciplina del procedimento di mediazione, risulti particolarmente "timida" su un aspetto altrettanto fondamentale, quasi nel timore che eventuali previsioni più stringenti e/o più gravose in termini di ore/tirocini/laboratori possano urtare la suscettibilità di determinate categorie che – penso specialmente a quella forense – spesso e volentieri si assumono depositarie di una "naturale" capacità percettiva, comunicativa e negoziale la quale, invece, non può darsi per scontata ma necessita di una formazione – iniziale ma soprattutto continua (*id est*, nella poliedricità della mediazione) – altamente specializzata.

Del resto, se al mediatore familiare è richiesto di superare un percorso articolato, approfondito e duraturo nel tempo, perché non ci si può attendere lo stesso da un professionista chiamato a gestire controversie il cui gradiente tecnico e la cui conflittualità non sono certo minori di quelle familiari? Questa domanda è destinata a rimanere, purtroppo, al momento senza risposta.

Federico Ferraris

Associato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

---

<sup>26</sup> Ovvero: a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare; b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione; c) i diversi modelli di coppia e di famiglia; d) i cicli di vita della coppia e della famiglia; e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore; f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; g) la tutela dei minori; h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore; l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione; m) la figura del mediatore familiare; n) le fasi del percorso di mediazione familiare; o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli; p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione; q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero; r) la violenza domestica e di genere.